

LE MODIFICHE RECAE DAL DECRETO SICUREZZA AL CODICE DELLA STRADA

di **Fabio Piccioni**,
Avvocato del Foro di Firenze
www.avvocatieavvocati.it

Le fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 integrano due ipotesi di reato contravvenzionale tese ad evitare situazioni di intralcio per la circolazione, in guisa da salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada¹.

Come noto, nel corso di questi ultimi anni, l'impianto normativo originario di tali illeciti è stato oggetto di numerose modifiche, aggiunte e soppressioni sia a livello di diritto sostanziale che processuale.

L'ultima modifica cerca di mettere ordine e correggere il tiro della sfortunata formulazione della normativa risultante dall'ultimo precedente intervento.

Art. 4 c. 01 D.L. 92/08, convertito con modifiche nella L. 125/08

Reintroduzione della decurtazione dei punti per l'art. 187

La conversione del D.L. 92/08 è corsa in ausilio alla dimenticanza del D.L. 117/07 che, dopo aver trasferito il reato già previsto dal comma 7 nel comma 1, non si era preoccupato di operare analogo trasferimento anche nell'elenco della decurtazione dei punti.

E' stata, quindi, inserita un'espressa disposizione di coordinamento che ripristina, per i reati commessi a far data dal 26 luglio 2008, la soppressa decurtazione di 10 punti².

Art. 4 c. 1 D.L. 92/08, convertito con modifiche nella L. 125/08

Art. 186: Guida sotto l'influenza dell'alcool

Innanzitutto è stato previsto un generale inasprimento della pena detentiva per le fattispecie di reato di seconda e terza fascia, rispettivamente previste dalle lettere b) e c) del comma 2, a seguito della tripartizione di intensità dell'ebbrezza inserita dal D.L. 117/07³.

Questo il nuovo quadro sanzionatorio che ne deriva.

¹ Per un approfondimento sulle fattispecie di reato recate dal codice della strada, si rinvia a F. PICCIONI, *I Reati Stradali, aspetti sostanziali e processuali del diritto penale stradale*, IL SOLE 24 ORE, I libri di Guida al Diritto – II edizione, 2007.

² Resta, tuttavia, da comprendere come - stante l'assenza di un meccanismo simile a quello che (ai sensi dell'art. 223 c. 4) prevede che sia «il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'art. 648 cod. proc. pen.», a trasmetterne copia autentica all'organo di polizia che ha accertato la violazione - l'organo accertatore possa, in concreto, venire a conoscenza dell'intervenuta condanna definitiva del trasgressore.

³ Si ricorda che nonostante le numerose modifiche apportate all'art. 186, l'art. 379 Reg., fino ad oggi rimasto immutato, continua a prevedere che «il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza ... qualora ... la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,8 g/l».

L'ipotesi di ebbrezza lieve - quella con tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,8 g/l - resta punibile con la sola pena dell'ammenda da 500 a 2.000 euro (è consentita l'oblazione ai sensi dell'art. 162 c.p.).

L'ipotesi di ebbrezza intermedia - quella con tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,5 g/l - raddoppiato il limite edittale massimo della pena detentiva, risulta punibile con l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 800 a 3.200 euro.

Per l'ipotesi di ebbrezza grave - quella con tasso alcolemico oltre 1,51 g/l - invece, oltre a raddoppiare il limite edittale massimo, viene anche inserito l'inedito limite minimo; la pena che ne deriva è dell'arresto «da 3 mesi a 1 anno» e dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Tale ultima previsione, che interviene sul limite minimo di pena, risulta particolarmente opportuna; la formulazione proposta dal decreto Bianchi, infatti, aveva proceduto ad individuare soltanto il limite massimo della pena detentiva, la qual cosa consentiva, per entrambe le citate ipotesi, l'applicazione del minimo pari a 5 giorni di arresto (art. 25 c.p.).

Viene, inoltre, stabilito che, per l'ipotesi di ebbrezza grave, con la sentenza di condanna o di patteggiamento si debba procedere alla confisca del veicolo «con il quale è stato commesso il reato» e ciò «anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena».

Dall'espresso richiamo dell'art. 240 c. 2 c.p. si evince chiaramente che la confisca in esame costituisce un'ipotesi di misura di sicurezza patrimoniale, che ha come presupposto la condanna penale, e non una mera sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 213⁴.

La confisca penale dovrà, quindi, essere preceduta dal sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.

A tal fine, il Ministero dell'Interno, con circolare del 26/5/2008, prescrive che sia l'ufficiale di P.G., in caso di urgenza e prima dell'intervento del P.M., a procedere di iniziativa al sequestro, ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 321 c.p.p.

In merito, sembra opportuno evidenziare come la locuzione utilizzata per fondare l'esenzione dalla confisca, concerne il veicolo che appartiene "a persona estranea al reato" e non soltanto "a persona diversa" (dal reo).

Il veicolo sequestrato potrà essere affidato in custodia al trasgressore a condizione che lo stesso non abbia commesso precedenti violazioni specifiche; ne deriva che basta una precedente denuncia per rendere operante la condizione ostativa alla custodia diretta del veicolo.

Tuttavia, come osserva il Viminale, poiché, ai sensi degli artt. 259 e 120 c.p.p., è da ritenersi non idoneo all'ufficio di custode colui che si trovi "in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope", nell'immediatezza dell'accertamento, l'ufficiale di P.G. dovrà procedere ad affidare il veicolo sequestrato, in custodia provvisoria, al gestore della depositaria autorizzata alla custodia giudiziaria. Solo successivamente, svanito ormai l'effetto dell'alterazione, il conducente potrà chiedere di assumere la custodia del veicolo; tale variazione potrà, ovviamente, essere disposta solo dall'A.G. in occasione del procedimento di convalida del sequestro.

⁴ Tale sanzione torna, però, ad essere applicabile, ai sensi del comma 2-*sexies*, laddove il reato sia quello di cui all'art. 186 c. 2 lett. a) o b) commesso utilizzando un motoveicolo o un ciclomotore.

La misura della confisca, unitamente alla procedura di affidamento in custodia del veicolo, risulta applicabile anche nel caso in cui il conducente, in grave stato di ebbrezza (lett. c), abbia provocato un incidente stradale.

Conseguentemente, dal combinato disposto di tale previsione con quella recata dal modificato comma 2-*bis*⁵, laddove a carico del conducente che abbia cagionato l'incidente, sia stato accertato un tasso alcolemico rientrante nelle previsioni di cui alle lett. a) e b), oltre al raddoppio delle pene, si applicherà la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni - o della confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 213 c. 2-*sexies*, laddove il reato sia stato commesso utilizzando un motoveicolo o un ciclomotore - mentre la confisca penale resta riservata al caso in cui il tasso alcolemico accertato corrisponda a quello previsto dalla lett. c) - indipendentemente dal veicolo usato.

Si osservi che tale norma deve ritenersi implicitamente riferibile esclusivamente al caso di incidente stradale con soli danni a cose o lesioni lievi; in caso di lesioni gravi o gravissime, infatti, si applicherà quanto previsto dal nuovo art. 590 c. 3, Il periodo, cod. pen. – che integra, come già evidenziato, un'ipotesi di reato complesso.

Il nuovo comma 2-*quinquies* reintroduce quella previsione, già contenuta nell'ultimo periodo del vecchio comma 2 ante novella Bianchi, relativa alla destinazione del veicolo nell'immediatezza dell'accertamento, "salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2".

Qualora sia prontamente reperibile altra persona "idonea", cioè munita del prescritto titolo abilitativo e in condizioni psico-fisiche regolari⁶, il veicolo dovrà essere a questa affidato.

In via subordinata, il veicolo potrà essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa, e lasciato in consegna al gestore che ne assume la custodia, con spese a carico del trasgressore. Non trattandosi di un sequestro, il veicolo potrà essere anche immediatamente recuperato dal proprietario o da altra persona incaricata senza alcuna formalità, ma non dal contravventore, al quale sarà già stata ritirata la patente.

Ma arriviamo alla più grossa novità.

A 9 mesi di distanza dalla depenalizzazione recata dal D.L. 117/07, il legislatore opera un *revirement* sul comma 7 che ripristina la rilevanza penale del comportamento di chi rifiuti di sottoporsi agli accertamenti⁷.

La risposta sanzionatoria è stata parificata alle "pene" previste per la più grave delle ipotesi di ebbrezza - la lett. c) del comma 2 - unitamente all'applicazione della misura della confisca penale del veicolo.

⁵ In mancanza di un'espressa qualificazione giuridica, si ritiene che tale previsione costituisca autonoma ipotesi criminosa (reato qualificato dall'evento) idonea a trasformare il "reato di pericolo" contemplato nel comma precedente, in "reato di danno".

⁶ A tal fine, si potrà procedere agli opportuni accertamenti. Laddove il terzo, trasportato o successivamente intervenuto, rifiuti di effettuare gli accertamenti, non gli potrà essere contestato il reato di cui al comma 7; tuttavia, in mancanza della prova circa la sua idoneità alla guida, si potrà decidere di non procedere all'affidamento del veicolo nei suoi confronti.

⁷ Per una più ampia disamina si rinvia a F. PICCIONI - U. NANNUCCI, *Il decreto sicurezza. Misure urgenti in materia di sicurezza "stradale" e le altre misure di cui al D.L. 92/2008 convertito con modifiche nella L. 125/2008*, edizioni MAGGIOLI - 2008.

L'obiettivo è stato quello di rovesciare la situazione, procedendo a sgomberare quelle ipotesi di impunità dovute al precedente intervento normativo grazie al quale si sottoponeva ai controlli solo il conducente certo di risultare negativo all'etilometro; l'incerto optava, infatti, per l'illecito amministrativo che, sebbene presidiato da sanzioni pesanti, risultava in grado di neutralizzare la fattispecie penale.

In tal modo, il reato di rifiuto torna a concorrere con l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza lieve (accertata in via sintomatica), in quanto diversa è la *ratio* dei due precetti.

Si ricordi, infatti, che sotto la vigenza della precedente formulazione si era posto il problema di comprendere, stante l'intervenuta articolazione del reato a fasce, la rilevanza dell'accertamento sintomatico. Come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza⁸, una volta riscontrato, per indici sintomatici, lo stato di ebbrezza, e quindi la sussistenza del reato, ove non sia possibile accertare il tasso alcolemico (anche a causa del rifiuto del guidatore di sottoporsi all'esame) la relativa questione investe, evidentemente, solo il trattamento sanzionatorio, non già la accertata sussistenza del fatto. In tale ipotesi, il giudice è solo tenuto, per il principio del *favor rei*, ad applicare la sanzione più favorevole all'imputato (art. 186 c. 2 lett. a).

La norma imposta una ipotesi di reato subsidiario che risulta integrato "salvo che il fatto costituisca più grave reato". Ne deriva che laddove il rifiuto di sottoporsi all'accertamento si manifesti in una violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto di ufficio, risulterà configurabile l'ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen.: resistenza a un pubblico ufficiale.

Infine, ai fini della revoca della patente è necessario che il reato sia "commesso da soggetto (che sia) già (stato) condannato nei due anni precedenti".

Art. 4 cc. 2 e 2-bis D.L. 92/08, convertito con modifiche nella L. 125/08

Art. 187: Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

La violazione del comma 1, dove il D.L. 117/07 aveva spostato il reato di guida in stato di alterazione abrogando il vecchio comma 7, ricalca il quadro sanzionatorio previsto per la più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica: «ammenda da euro 1.500 a 6.000 e arresto da 3 mesi ad 1 anno»⁹.

Inoltre, grazie all'operazione di rinvio materiale alle «disposizioni dell'art. 186 c. 2 lett. c), quinto e sesto periodo» viene prevista, da un lato, la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che non appartenga a persona estranea, e, dall'altro, la possibilità di procedere ad affidare il veicolo sequestrato in custodia al trasgressore.

Viene effettuato un espresso rinvio anche all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-*quinquies* dell'art. 186, concernenti le sorti del veicolo nell'immediatezza dell'accertamento.

Tale operazione risulta, tuttavia, del tutto inutile; si osservi, infatti, che per il reato di guida in stato di alterazione, per il quale è sempre prevista la confisca, si

⁸ Cfr. Cass. Pen., sez. IV, 16 aprile 2008, n. 15756 e Cass. Pen., sez. IV, 15 maggio 2008 n. 19486.

⁹ La previsione sembra più confacente rispetto a quella derivante dalla formulazione previgente, a tenore della quale la pena risultava invece paragonabile a quella prevista per il livello intermedio di ebbrezza alcolica: arresto fino a 3 mesi e ammenda da 1.000 a 4.000 euro.

dovrà procedere comunque a sequestro e non all'affidamento ad altra persona idonea o al traino in autorimessa.

Nel caso in cui il conducente in stato di alterazione abbia provocato un incidente stradale, ai sensi del comma 1-*bis*, sparito il riferimento al fermo amministrativo, "si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1" e quindi, oltre al raddoppio della pena, la confisca del veicolo con affidamento in custodia al trasgressore.

Analogamente a quanto già esposto in relazione all'art. 186 c. 2-*bis*, la norma in esame, deve ritenersi implicitamente riferibile esclusivamente al caso di incidente stradale con soli danni a cose o lesioni lievi; in caso di lesioni gravi o gravissime, infatti, si applicherà, anche qui, il reato complesso di cui al nuovo art. 590 c. 3, Il periodo, cod. pen.

Come noto, anche per l'art. 187, il D.L. 117/07 aveva previsto la depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Il D.L. 92/08 considerato che il comma 8 dell'art. 187 rinvia all'omologa previsione del rifiuto di cui all'art. 186 c. 7, ormai ripenalizzato, non ha recato alcuna modifica alla disposizione in esame.

Si deve, tuttavia, osservare che essendo l'operazione di rinvio ivi contenuta limitata alle sole "sanzioni", risultano ricomprese sia le pene, quanto le sanzioni amministrative accessorie, ma non la confisca del veicolo che, come già osservato, costituisce un'ipotesi di misura di sicurezza patrimoniale.

Ne deriva che la confisca del veicolo risulta prevista in caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti circa l'abuso d'alcol, ma non per quello circa l'uso di stupefacenti.

Si rilevi, inoltre, come la previsione - costruita sotto la vigenza dell'illecito amministrativo - continui a prevedere la clausola "salvo che il fatto costituisca reato", per un fatto che (oggi) costituisce reato.

In questo caso, infine, nonostante il recupero della sanzione penale, resta l'impossibilità del "rifiuto" di concorrere con il reato di guida in stato di alterazione; come noto, infatti, in assenza di un accertamento tecnico-specialistico, non è consentito desumere lo stato di alterazione da elementi sintomatici esterni¹⁰.

Di segno contrario, tuttavia, il parere del Ministero dell'interno che, con circolare del 3/8/2007, arriva a sostenere che il rifiuto può concorrere con il reato di guida in stato di alterazione "ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica", soprattutto "quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di accertamenti sanitari".

¹⁰ Cfr. Cass. Pen., sez. IV, 13 gennaio 2006 n. 1152; Cass. Pen., sez. IV, 28 aprile 2006 n. 14803 e Cass. Pen., 3 luglio 2006, n. 22822.

Il rifiuto impedisce l'accertamento del reato di guida in stato di alterazione, la cui prova è legale, siccome ha un *minimum* indispensabile costituito dall'esito positivo degli esami volti ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi biologici oggetto di prelievo, non necessariamente sufficiente a far ritenere che il soggetto, pur avendo assunto stupefacenti, sia necessariamente in stato di ebbrezza, richiedendo di essere corroborato da una valutazione clinica del soggetto, oppure da dati desunti dal suo comportamento e sintomatici di uno stato di alterazione; Cass. Pen., sez. IV, 14 febbraio 2003 n. 7339.

Art. 4 c. 3 D.L. 92/08, convertito con modifiche nella L. 125/08

Art. 189: Comportamento in caso di incidente

Inasprimento delle pene (raddoppiate nel limite edittale minimo) anche per i delitti previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 189 che, come si ricorderà, erano già stati oggetto di modifica da parte della L. 72/03.

Il delitto di "fuga dopo l'incidente" che abbia provocato danno alle persone è oggi punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, la sospensione della patente da 1 a 3 anni e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Il delitto di "omissione dell'assistenza a persona ferita" in caso di investimento, invece, con la reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni.

Art. 4 c. 4 D.L. 92/08, convertito con modifiche nella L. 125/08

Art. 222: Sanzioni Amministrative Accessorie all'accertamento dei Reati

L'art. 4 c. 4 D.L. 92/08, aggiunge un ulteriore periodo al comma 2 dell'art. 222 - che, come si ricorderà, era già stato oggetto di modifiche da parte della L. 102/06.

In caso di omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, posta in essere da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica "grave" - con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l - o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è previsto che il giudice penale disponga, invece della sospensione della patente fino a 4 anni, la sanzione amministrativa accessoria della revoca.

Per quanto ovvio, tale possibilità resta preclusa in caso di accertamento del reato con verifica e descrizione degli indici sintomatici mancando, in tal caso, la prova del superamento della soglia prevista dalla norma, che resta raggiungibile soltanto o mediante l'accertamento strumentale tramite la prova dell'etilometro o con l'accertamento a mezzo di certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie, in caso di incidente stradale a seguito del quale il conducente sia stato sottoposto a cure mediche.

Ne deriva anche che, il mero rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico o della presenza di sostanze stupefacenti da parte dell'interessato - seppur integrante una ipotesi di reato contravvenzionale - risulta idoneo ad eludere completamente la nuova previsione.

Si osservi come l'ipotesi in esame sembri implicare una disapplicazione, tacita ed implicita, del disposto normativo di cui all'art. 130-bis¹¹, ai sensi del quale l'applicazione della revoca della patente resta subordinata ad una tale serie di condizioni che la rendono di difficoltosa (se non impossibile) verifica: nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di "altre persone" (almeno due), qualora la citata violazione sia stata commessa in "stato di ubriachezza" (art. 688 c.p.), e qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un "tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9" (3 g/l), ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

¹¹ Introdotto dall'art. 5-bis della L. 168/05, di conversione con modifiche del D.L. 115/2005.